

N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876
894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401
1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 30 gennaio 2014

(Relatore: **MATTEO BRAGANTINI**, *di minoranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3, D'INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 26 gennaio 2009 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

n. 35, d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1514, 1657, 1794, 1914, 1946, 1947 e 1977, si vedano i relativi stampati.

n. 182, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 15 marzo 2013

n. 358, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**BERSANI, FRANCESCHINI, SPERANZA, BRESSA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 20 marzo 2013

n. 551, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 26 marzo 2013

n. 632, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORE, VENDOLA, BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 3 aprile 2013

n. 718, d'iniziativa del deputato LENZI

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni

Presentata il 10 aprile 2013

n. 746, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**ZAMPA, MARZANO**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 15 aprile 2013

n. 747, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**ZAMPA, GHIZZONI**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali

Presentata il 15 aprile 2013

n. 749, d'iniziativa del deputato MARTELLA

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 15 aprile 2013

n. 876, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SANNA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 3 maggio 2013

n. 894, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NARDELLI,
COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA,
MARCO DI MAIO, SBERNA**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 7 maggio 2013

n. 932, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI,
GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 13 maggio 2013

n. 998, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA,
MAIETTA, NASTRI, RAMPPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie

Presentata il 17 maggio 2013

n. 1025, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGONI, GOZI, RUBINATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 maggio 2013

n. 1026, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO,
QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO**

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 maggio 2013

n. 1116, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOLETTI, AMATO, BARGERÒ, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO, MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 30 maggio 2013

n. 1143, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA,
IMPEGNO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI,
MISIANI, GOZI, BRAGA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 4 giugno 2013

n. 1401, d'iniziativa del deputato **VARGIU**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 19 luglio 2013

n. 1452, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA,
D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIV-
VERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 31 luglio 2013

n. 1453, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN,
ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO,
LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO,
SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 31 luglio 2013

n. 1514, d'iniziativa del deputato VARGIU

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive

Presentata l'8 agosto 2013

n. 1657, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 4 ottobre 2013

n. 1794, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 12 novembre 2013

n. 1914, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE,
DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO,
FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE,
GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali

Presentata il 20 dicembre 2013

n. 1946, d'iniziativa del deputato **LAURICELLA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 14 gennaio 2014

n. 1947, d'iniziativa del deputato **MICHELE BORDO**

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 14 gennaio 2014

n. 1977, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO,
QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI,
BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO,
PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO**

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale

Presentata il 21 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo approvato dalla maggioranza nelle Commissioni non può ritenersi in alcun modo soddisfacente.

Il disegno di legge, che stiamo esaminando in tempi e modi lesivi delle prerogative del parlamento e dei parlamentari, rappresenta metaforicamente il manico del coltello che si contendono le due principali correnti del partito democratico, quella filo governativa che tende a stabilizzare l'operato dell'esecutivo e quella che rappresenta l'area critica e mira alle elezioni anticipate.

Tempi così accelerati da far pensare male. Forse non interessa giungere ad una buona riforma elettorale ma soltanto creare la struttura portante per far cadere l'attuale Governo e tornare ad elezioni in contemporanea con la competizione elettorale per l'elezione dei membri del parlamento europeo.

Se così fosse potremmo anche passare sopra alle modalità con le quali si sta operando con modalità che sottintendono una mancanza di rispetto nei confronti delle forze politiche di minoranza e soprattutto dei cittadini che ben altra cosa avevano auspicato immaginando la riforma elettorale.

Spiegheremo agli elettori che il prezzo che hanno dovuto pagare gli verrà restituito con gli interessi se finalmente saranno nuovamente loro a decidere se al Governo del Paese vi debbano essere gli esecutori di una politica decisa in Europa e finalizzata ad uccidere il nostro Popolo, (incapaci di fornire risposte ai problemi della disoccupazione, degli esodati o meglio di coloro che sono stati rapinati dei frutti del sacrificio del proprio lavoro, della crescente indigenza delle famiglie, della crisi disarmante che colpisce le imprese, dell'aumento esponenziale della criminalità, della gestione del preoccupante fenomeno di una immigrazione incontrollata e massiccia), o delle persone serie che si rendono conto dei problemi reali del Paese e sono disposti a sfidare anche il mostro Europeo per mettere al primo posto l'interesse comune.

Purtroppo temiamo che non sia neanche questo il reale motivo di questa corsa ingiustificata. Pensiamo, infatti, che tutto ciò è il frutto di un'attenta e ponderata strategia di marketing orchestrata dall'ambizioso amministratore del comune di Firenze per ingannare i cittadini.

Per poter dire che lui è riuscito nell'impresa impossibile di far approvare la riforma elettorale accreditandosi nell'opinione pubblica come colui che fa.

Caro Sindaco di Firenze, presidente del Consiglio in pectore, se realmente è così bravo metta le mani sui reali problemi del Paese e dimostri di essere capace di risolverli con la stessa celerità.

Abbandoni la fuffa, riconoscimento dei matrimoni omosessuali, il riconoscimento dello jus soli e si concentri su interventi strutturali che nel breve periodo diano una boccata d'ossigeno ad un Paese che annaspa.

È paradossale ma in questa legge elettorale non si è trovato neanche lo spazio per eliminare quelle storture presenti nel vigente testo modificato che si presentano così anacronistiche da ricordare anche nella terminologia il ventennio fascista, mi riferisco ad esempio a quando nell'articolo si fa ancora riferimento alla figura del Pretore. Ad esempio andrebbe cancellato l'articolo che prevede che nelle sezioni elettorali si allestisca un ingresso separato per le donne e stralciate quelle norme che prevedono che le schede elettorali siano numerate con una parte gommata per essere chiuse con la saliva. Andrebbe soppressa la previsione che permette ai dipendenti pubblici in aspettativa per mandato parlamentare di beneficiare delle progressioni retributive automatiche e si

dovrebbe rivedere la disciplina in materia di incompatibilità e ineleggibilità al fine di prevedere, in forza del principio della separazione dei poteri, l'ineleggibilità assoluta dei magistrati.

Il dibattito parlamentare sulla necessità di rivedere la legge elettorale ha interessato le ultime legislature. Le principali critiche che vengono mosse nei confronti della normativa vigente sono fondate da un lato sulla incapacità di garantire un sistema di Governo stabile, da un altro lato sulla violazione della libera scelta dei propri rappresentanti da parte dei cittadini elettori attraverso un sistema fondato sulla possibilità di eleggere i candidati attraverso l'espressione chiara di una preferenza, e da ultimo sulla sproporzionata attribuzione del premio di maggioranza per quanto concerne la Camera dei deputati.

Argomenti questi che dopo aver occupato per lungo tempo il dibattito politico sono stati oggetto della nota recente sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità della vigente legge elettorale in merito:

al premio di maggioranza per la Camera dei deputati, che determina a suo giudizio una eccessiva sovrarappresentazione che produce una evidente distorsione, perché non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista;

al mancato rispetto del principio di collegamento tra elettore ed eletto violato dal sistema delle liste, cosiddette, lunghe;

al premio di maggioranza per il Senato, considerato inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali. Essa può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una

distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea, compromettendo, nei fatti, il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato.

Se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, fossero in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta.

Il testo del disegno di legge esaminato dalla Commissione è molto lontano dal fornire risposte idonee a superare i rilievi della Corte costituzionale e di conseguenza non adeguato a sgombrare il campo da futuri rilievi di incostituzionalità.

Le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti da questo disegno di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale.

Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche.

La soglia del 35%, o anche del 37% o del 38% è troppo bassa per un premio troppo elevato, fino al 18% ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. In merito, poi, alle preferenze, se è vero che secondo la Corte se ne potrebbe fare a meno, garantendo la rappresentanza attraverso il sistema di « listini » bloccati

corti, quanto prevede il presente disegno di legge, nei fatti, ripresenta l'attuale situazione con liste bloccate accorciate ma lo stesso troppo lunghe per garantire l'effettiva riconoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore.

Le nostre non sono critiche astruse volte a rallentare il processo di riforma elettorale ma sono fondate su una delineata idea alternativa declinata nei minimi dettagli su criteri ben precisi, che se si volesse, potrebbero essere adottati in tempi rapidi e certamente sarebbero in grado di superare definitivamente e in modo incontestabile i profili di illegittimità costituzionale sollevati dalla Consulta.

Riteniamo che la volontà di superare definitivamente il sistema del bicameralismo perfetto dichiarata dall'attuale esecutivo, in accordo con il principale partito di maggioranza, se non vuole essere interpretata come l'ennesimo bluff, dovrebbe essere, in questa fase, realmente attuata andando a modificare la legge elettorale esclusivamente nella parte che dispone le regole per l'elezione della camera dei deputati.

In conclusione la nostra riforma alternativa del sistema elettorale per l'elezione della camera dei deputati si declina secondo i seguenti principi:

a) i seggi sono assegnati su base nazionale con metodo proporzionale;

b) concorrono alla ripartizione dei seggi le liste che superano una soglia di sbarramento nazionale che è fissata al 4 per cento. Concorrono inoltre le liste che abbiano conseguito il 6 per cento in almeno cinque circoscrizioni. Concorrono anche le coalizioni in cui almeno una lista raggiunga la soglia di sbarramento;

c) conseguono seggi solo le liste, non collegate o in coalizione, che hanno superato la soglia;

d) in ciascuna circoscrizione, ogni partito presenta una lista, nel cui ambito l'elettore può esprimere una preferenza;

e) il numero di candidati per lista non può superare il numero dei seggi della circoscrizione;

f) viene mantenuta, come oggi, la presentazione del programma di governo;

g) il premio di governabilità è attribuito, sul modello del sistema elettorale regionale del 1995, alla coalizione o lista che abbia conseguito il maggior numero di voti superando il 45 per cento del totale dei voti. In tal caso alla coalizione o lista spetta non meno del 55 per cento dei seggi da attribuire;

h) una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ogni partito o gruppo di candidati in ciascuna circoscrizione, si procede all'assegnazione dei seggi spettanti, che sono distribuiti secondo le preferenze espresse e secondo l'ordine di graduatoria del medesimo partito, in misura proporzionale alle scelte degli elettori.

Per tutte queste considerazioni non possiamo assolutamente sostenere il disegno di legge così come arriva all'esame dell'Assemblea ed intendiamo batterci in quest'aula per arrivare ad un testo più adeguato, più utile e più lungimirante;

Matteo BRAGANTINI

